



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/8.4.14/2021

A

Ministero dell'Ambiente e
della Sicurezza Energetica
Direzione generale Valutazioni ambientali
Divisione V - Sistemi di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

Ep.c.a

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Soprintendenza archeologica,
belle arti e paesaggio
per le province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico della DG ABAP

Regione Puglia,
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche,
Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID_VIP: 7467] progetto di un impianto agrovoltaiico e relative opere di connessione denominato "Ricchiuti" da ubicarsi nel territorio del Comune di Brindisi, di potenza nominale di 69,31 Mw.

Procedura: VIA nell'ambito del Provvedimento Unico in Materia Ambientale PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006.

Proponente: Ricchiuti s.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;



VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “*riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”;

VISTO l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione



“Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione prima in “*Ministero della transizione ecologica*” e recentemente con il D.L. 173/2022, in “*Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*”, e il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “*Ministero della Cultura*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

CONSIDERATO che, anche in riferimento al progetto in argomento, l’art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che “*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*”. **Pertanto in relazione al procedimento in oggetto**, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura **la competenza è trasferita** dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio **alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**;

VISTO il Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.lgs. 152/2006;

VISTO il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

CONSIDERATO che la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della Transizione ecologica ha comunicato a questa Amministrazione, con nota prot. 102713 del 23.08.2022, di aver ricevuto dalla Soc. Ricchiuti S.r.l., con nota del 21.09.2021, (acquisita al prot. n. 101321/MATTM del 22.09.2021, nota poi perfezionata), l’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto in oggetto, nonché per il rilascio dei seguenti titoli ambientali:



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

- autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
- autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del D.Lgs. n. 152/2006.

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. 2896 del 30.08.2022, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la per le province di Brindisi e Lecce e ai Servizi II e III della Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni di competenza sulla adeguatezza e completezza della documentazione progettuale, ai sensi dell'art. 27, co. 5 del D. Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero della Transizione Ecologica, con nota prot. 137325 del 04.11.2022, ha comunicato a questa Direzione Generale ABAP la procedibilità dell'istanza di VIA e la pubblicazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 152/2006 da parte della Soc. *Ricchiuti Srl*, in relazione all'intervento in oggetto; con la medesima nota, prot. 137325 del 04.11.2022, il MITE ha comunicato altresì che l'intera documentazione di progetto è stata pubblicata sul sito web ministeriale all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8105/11936>;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. 5469 del 09.11.2022, ha chiesto alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce ed ai Servizi II e III di questa DG di comunicare le proprie valutazioni di competenza sull'intervento in oggetto o l'eventuale carenza della documentazione pervenuta ai fini delle valutazioni di VIA;

CONSIDERATO che Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con nota prot. 18317 del 05.12.2022, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MITE, ha inviato il proprio contributo istruttorio endoprocedimentale con dettagliata richiesta di integrazioni ai fini dell'espressione del parere richiesto;

CONSIDERATO quanto comunicato dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota endoprocedimentale, prot. 7320-I del 22.12.2022, nella quale, "..., *si concorda con le valutazioni avanzate dalla Soprintendenza in ordine ai possibili impatti negativi sui depositi archeologici e alla conseguente richiesta di integrazioni mediante l'attivazione della procedura prevista dal D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8, ribadendo al riguardo come gli elementi accertati d'ufficio dalla Soprintendenza e le carenze incidenti sulla rappresentatività dei dati riportati nel Documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico consentano una ridefinizione in senso accrescitivo del rischio archeologico*", valutazioni trasmesse dalla SABAP competente con nota prot. 18317 del 05.12.2022;

VISTO quanto comunicato dal Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con la nota endoprocedimentale, prot. 7378-I del 23.12.2022, nella quale si comunica che non si ravvisano aspetti di specifica competenza del Servizio III, in quanto nell'area di intervento non sono presenti, direttamente interferiti, beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004;

CONSIDERATO che la questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. 7497 del 28.12.2022, ha chiesto al MASE ma anche direttamente alla Soc. proponente la trasmissione di documentazione integrativa, relativa alla procedura di VIA in oggetto, ai sensi dell'art. 24, c. 4 del D. Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che il MASE con nota prot. 3706 del 12.01.2023 ha inoltrato la richiesta integrazioni di questa Soprintendenza Speciale, ai sensi dell'art. 27, comma 5 del D.Lgs 152/2006, alla Soc. proponente;



CONSIDERATO che Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con nota prot. 8588 del 26.05.2023, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MITE, comprensiva delle integrazioni pervenute alla data della trasmissione, ha inviato il proprio contributo istruttorio endoprocedimentale;

CONSIDERATO quanto comunicato dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota endoprocedimentale, prot. 9761-I del 01.06.2023, nella quale si comunica tra l'altro che preso atto "...delle rilevanti criticità paesaggistiche e dell'incompatibilità dell'opera con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata segnalate dalla Soprintendenza, per quanto di competenza si concorda con le valutazioni di detto Ufficio nel ritenere conclusa con esito negativo la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Si precisa che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla disciplina normata dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, che prevede la facoltà di richiedere la sorveglianza archeologica in corso d'opera o l'esecuzione di saggi stratigrafici, qualora emergano nuove informazioni o nuovi elementi archeologicamente rilevanti";

VISTO quanto comunicato dal **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con la nota endoprocedimentale, prot. 10466-I del 08.06.2023, nella quale si comunica di non avere altro da aggiungere rispetto a quanto comunicato dalla Soprintendenza competente con nota prot. 8588 del 26.05.2023.

A conclusione dell'istruttoria, in relazione della procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Società Ricchiuti S.r.l. e tutta la documentazione pubblicata nel sito dedicato del MASE, comprese tutte le integrazioni pubblicate, le osservazioni ed i pareri di altri enti, tenuto conto e in gran parte fatto proprio da questa Soprintendenza Speciale, del parere endoprocedimentale prot. 8588 del 26.05.2023 della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e considerati i contributi istruttori sopra indicati dei Servizi II e III della DG ABAP,

questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime il seguente parere:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- *Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 9;*
- *Convenzione Europea del Paesaggio del 19.07.2000;*
- *D.lgs. N. 42/2004, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio.*
- *D.lgs. n.152/2006, Norme in materia ambientale.*
- *D.lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.*
- *D.M. 10.09.2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, MiSE*
- *Regolamento Attuativo del DM 10.09.2010 Regione Puglia n. 24 del 30.12.2010, Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.*
- *D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012, Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale.*
- *D.D. n. 162 del 06.06.2014, Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio.*



- Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR), in particolare gli *Obiettivi di qualità* e lo *Scenario Strategico* delle Schede d'Ambito che interessano l'area di progetto, *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi* delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2).
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità degli interventi proposti*, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del *Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22.01.2004*
- *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici*, Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Energia, giugno 2022
- Circolare n. 5/2010 della DG PBAAC e Circolare n. 11/2022 della DG ABAP – SS PNRR
- D.P.C.M. 14 febbraio 2022 con riferimento alla VIAP per la verifica preventiva di interesse archeologico, Circolare n 29/2022 e Circolare n 53/2022 della DG ABAP – SS PNRR
- Legge n. 41 del 21 aprile 2023, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative*
- Circolare n 32/2023 del 12/07/2023 della DG PBAAC – SS PNRR con oggetto Decreto legislativo 31 marzo 2023, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”: *aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VIAP)*.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Il “*Rapporto statistico GSE 2021 – Solare Fotovoltaico - Energie da fonti rinnovabili in Italia*” elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 D.lgs. n. 28/2011 pubblicato a Maggio 2022 fa emergere che, in termini assoluti, alla fine del 2021 **la Regione con la maggiore potenza fotovoltaica installata in Italia è la Puglia** con poco meno di 3GW, il 13% del totale nazionale, seguita dalla Lombardia (11,7 %) ed Emilia Romagna (circa il 10%), la Regione Puglia però è interessata da un alto numero di impianti realizzati di grande dimensione sia per il solare fotovoltaico che per gli impianti eolici.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti diretti e cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle interferenze degli stessi sull'intero sistema culturale, già fortemente compromesso dagli impianti FER già installati, autorizzati ed in corso di autorizzazione.

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'IMPIANTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrovoltaico per la produzione di energia elettrica per complessivi 69,31 MW e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN), da realizzarsi a sud del centro abitato di Brindisi in località Masseria Chiodi, all'interno di un'area costituita da terreni pianeggianti tipizzati come zona agricola E (per una superficie complessiva lorda pari a circa **86,2 ettari**), attraversati dal corso di Fiume Grande e interclusi tra la linea ferroviaria e il tracciato della SS 613.

All'interno dell'area dell'impianto, che sarà suddiviso in 20 sottocampi, è prevista la collocazione di 4.127 stringhe fotovoltaiche da 24 pannelli per una potenza totale complessiva installata di 99.024 kWp e i moduli saranno installati su strutture di sostegno e di ancoraggio di tipo tracker poggianti su pali in acciaio zincato infissi nel terreno tramite battitura o tramite trivellazione, che raggiungono la massima **altezza di 4,68 metri**.

All'interno dell'area, oltre alle stringhe fotovoltaiche, verranno collocate strutture prefabbricate utili allo svolgimento di alcune attività legate all'impianto. Da un punto di vista elettrotecnico, ogni sottocampo cederà



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

l'energia elettrica prodotta dal convertitore solare alle apparecchiature contenute nella cabina inverter e di trasformazione. Da queste cabine, mediante dei cavidotti interrati, verranno realizzati 5 anelli e tutta l'energia elettrica convergerà nelle cabine di raccolta; da qui passerà alla stazione di elevazione in AT per poi essere immessa nella rete elettrica nazionale.

All'interno dell'area, oltre alle stringhe fotovoltaiche, verranno collocate strutture prefabbricate utili allo svolgimento di alcune attività legate all'impianto: si tratta di cabinati costituiti da manufatti prefabbricati posati su vasca autofondante: una cabina di campo per ogni sottocampo (trasformatore e inverter), cabine di raccolta e servizi ausiliari, locale, tecnico, con posa in opera di pavimentazioni nelle aree contermini; fanno parte del progetto inoltre: i cavidotti interrati che collegano l'impianto alla stazione di trasformazione (per un percorso lineare pari a circa **10.900 mt**), gli elettrodotti aerei, l'impianto di illuminazione lungo tutto il perimetro del sito, l'impianto di videosorveglianza, la viabilità interna al campo (posata su geotessuto), la delimitazione dei campi con rete metallica a maglia larga su pali in acciaio zincato infissi nel terreno di altezza complessiva pari a 2 metri posta ad un'altezza di 30 cm dal suolo, per consentire il libero transito della fauna selvatica di piccola taglia, l'installazione di cancelli in corrispondenza degli ingressi, la realizzazione di innesti carrabili lungo la S.P. 44 con la relativa segnaletica verticale, i pali di videosorveglianza ed illuminazione su plinto per un'altezza fuori terra pari a 5,30 metri.

Il progetto agricolo, trasmesso dal proponente a completamento, dell'intervento prevede l'inserimento di culture cerealicole nelle fasce di separazione tra le strutture fotovoltaiche e tra i vuoti entro le recinzioni, coltivazione di leguminose autoriseminanti e strisce di impollinazione nella restante area di impianto, piantumazione di un uliveto dove gli spazi risultano più ampi, con sesto pari a 5x5 m, piantumazione di una siepe di altezza pari a 2 metri, come misura per schermare l'impianto.

Sono previsti inoltre i seguenti ulteriori interventi di mitigazione e compensazione: installazione di sassaie per rettili, anfibi e insetti, di strisce di impollinazione e di arnie di api, di stalli per gli uccelli (sulla sommità dei pali di sostegno della videosorveglianza).

La Soprintendenza territoriale segnala l'esistenza di un progetto complessivo costituito da n. 2 ulteriori impianti riconducibili allo stesso proponente, ubicati entrambi a sud dell'abitato di Brindisi, con connessione alla stessa Stazione elettrica, aventi l'uno dimensioni planimetriche analoghe a quelle dell'impianto in esame e l'altro pari a poco meno della metà dello stesso.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO E QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO REGIONALE – PPTR

1.1 BENI PAESAGGISTICI

a) RICOGNIZIONE BENI TUTELATI NELL'AREA DI INTERVENTO ai sensi degli artt. 134 c.1, lett. a) b) e c) e artt. 136, 142, 143 del D.lgs. 42/2004

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sul paesaggio e sul patrimonio culturale, la Soprintendenza competente rileva che i lotti in cui sono ubicati **i pannelli fotovoltaici**:

- non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134 lett. a) e dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. - *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;
- ricadono nella perimetrazione di aree di cui all'art. 134 lett. b) ed all'art. 142 e nello specifico: iscritti negli elenchi delle acque pubbliche – lett. c) – *Fiume Grande*;
- non ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 134 lett. c) ed all'art. 143;

Con riferimento all'art. 143, si specifica che in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale.

Il cavidotto interferisce in particolare con i seguenti Beni Paesaggistici (BP) ed Ulteriori Contesti



Paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e):

- Fiumi, Torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (BP delle *Componenti Idrologiche*) [1. *Canale Foggia di Rau* – 2. *Fiume Grande*]
- Reticolo idrografico di connessione della RER (UCP delle *Componenti Idrologiche*) [*Canale Foggia di Rau*]
- Formazioni arbustive di evoluzione naturale (UCP delle *Componenti Botanico-Vegetazionali*)
- Parchi e Riserve (BP delle *Componenti delle Aree Protette*) [*Boschi di Santa Teresa e dei Lucci*]
- Strada a valenza paesaggistica (UCP delle *Componenti dei valori percettivi*) [SS 16]

b) INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI

Come riportato nel paragrafo precedente, in Puglia vige il PPTR, uno strumento che prevede diversi livelli di tutela, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo (quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*) da quelli di più ampio respiro volti ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso (quali in particolare gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali). Il PPTR pertanto, cogente nell'insieme di tutte le parti che lo compongono, costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area vasta interessata dall'intervento ricade negli Ambiti Territoriali de "La campagna brindisina" (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina". La suddetta *Figura* è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale connotato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che colturale. Tuttavia nella stessa la *Scheda d'Ambito* rileva la presenza elementi detrattori, tra i quali si segnalano le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica dei corsi d'acqua.

I lotti di progetto, ubicati a sud dell'abitato di Brindisi, a distanza di circa 1,500 metri dal *Parco di Punta della Contessa*, di forma irregolare e liberi da vegetazione ad alto fusto, sono costituiti da due appezzamenti distinti, attraversati trasversalmente da un corso d'acqua episodico.

Tali lotti sono inseriti in un ambito territoriale a vocazione prevalentemente agricola identificato come la porzione di territorio delimitata da: a nord la SP 43; ad ovest la S.P. 79; a sud il tracciato del Canale Foggia di Rau; a est il Parco di Punta della Contessa. I suddetti lotti confinano a est con la SS 613, a ovest con il tracciato ferroviario, a nord e a sud con altri lotti agricoli liberi.

Nell'area vasta riportata nel S.I.A. si rileva la presenza di altri impianti fotovoltaici di notevoli dimensioni, che hanno comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola. Quanto affermato è supportato dall'analisi riportata nell'elaborato RE06.10 *Analisi impatti cumulativi*, nella quale sono graficizzati gli impianti realizzati e gli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente, come risultanti dall'Anagrafica FER. Considerato il raggio di 5 km, il dato riportato aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati ma soprattutto a nord e a sud di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione.

Quanto affermato è supportato dalle mappe sotto riportate, nelle quali **sono graficizzati gli impianti** – eolici e fotovoltaici – **in valutazione o autorizzati (in rosso) e realizzati (in giallo)** come risultanti dall'Anagrafica FER ministeriale e regionale. I suddetti impianti sono considerati anch'essi detrattori in quanto hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola.




Soprintendenza speciale per il PNRR


Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it



*Si noti la densità di impianti FER intorno all'impianto in valutazione indicato in azzurro
Elaborazione della SABAP BR LE aggiornata al 23.05.2023.*



Il contesto in maggior dettaglio. Elaborazione della SABAP BR LE aggiornata al 23.05.2023.



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

In particolare, nelle immediate vicinanze, dei lotti di progetto risulta la presenza di altri impianti con procedure di autorizzazione in atto o conclusi per la realizzazione di impianti fotovoltaici o agrovoltaici e in particolare:

- in adiacenza ad est, l'impianto ID 8747 proponente "BRINDISI SOLAR 1" AEPV-C01 della potenza di 64,9 MW e un'estensione di circa di 104,89 ha;
- a una distanza di circa 1,5 km a sud est, l'impianto ID 8748 proponente "BRINDISI SOLAR 3" potenza AEPV-C03, della potenza di 68,78 MW e un'estensione di circa 222 ha;
- a una distanza di circa 1 km a ovest risulta la presenza di altri tre impianti con procedure di autorizzazione in atto: fotovoltaico proponente "CANADIAN Impianto 37A" con potenza di 5,95 MW e un'estensione di circa 14 ha; fotovoltaico proponente "CANADIAN Impianto 37B" con potenza di 5,075 MWp e un'estensione di circa 15 ha; fotovoltaico proponente "CANADIAN Impianto 38" con potenza di 6,3 MWp e un'estensione di circa 24 ha;
- a una distanza di circa 1.3 km a sud-est risulta l'impianto ID 7774 progetto BRINDISI VALLONE del proponente STERN PV 2 con potenza di 29.92 MWp e un'estensione di circa 50 ha;
- a una distanza di circa 3,5 km a sud ovest risultano dalle anagrafiche i progetti con procedimento in atto "AEPV 10" con potenza di 5,99 MWp e un'estensione di circa 14,25 ha e "MY SUN PATICCHI" con un'estensione di circa 22 ha
- a una distanza di circa 3,60 km a sud-ovest dal campo di progetto risulta la presenza di un altro procedimento in atto per la realizzazione di un campo fotovoltaico ID 7587 località MAFFEI proponente LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY 10, con potenza di 27,1 MWp e un'estensione di circa 65 ha
- a una distanza media di circa 3 km in direzione sud e sud-est risultano altri impianti come il procedimento "EN.IT" che si estende pe circa 60 ha e il procedimento "CERANO ENERGREEN" con una estensione di circa 183 ha

Dall'analisi effettuata si rileva che le aree interessate dai procedimenti sopracitati comprensive del procedimento in oggetto interesserebbero complessivamente circa 780 ha.

Inoltre nel medesimo contesto, sono mappati nell'elaborazione riportata della SABAP di BR-LE, in giallo altri impianti fotovoltaici già realizzati nel corso degli ultimi anni per un'estensione pari ad ulteriore suolo agricolo coinvolto per circa **380 ha**.

Inoltre nel raggio di 5 km il dato riportato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi aumenta notevolmente, data la presenza diffusa su tutti i lati e tra gli stessi lotti di progetto di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. A questi sono da aggiungere i **numerosi impianti eolici in sovrapposizione** il cui iter di autorizzazione è ancora in essere.

Il contesto paesaggistico di riferimento è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, che conserva intatti i suoi valori costitutivi nonostante sia interposto tra due grandi direttrici infrastrutturali del territorio, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpodereale di cui alcuni in terra battuta, con presenza di reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti (Cfr elab *RE06.7 – Carta Uso del Suolo*). L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista colturale, ma anche delle ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso. Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali sono si sono sviluppati i mosaici culturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.



Nello stesso ambito si segnala la presenza di Fiume Grande, tutelato ai sensi dell'art. 142, co. c) del D. Lgs. 42/2004, censito come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente, tra le *Componenti idrologiche*. L'esistenza di tale bene comporta inoltre la presenza, in corrispondenza di un tratto di canale maggiormente prossimo al sito di progetto, di porzioni di *Formazione arbustive in via di evoluzione*, anch'esse individuate come UCP tra le *Componenti botanico-vegetazionali*.

Tra gli UCP si rileva inoltre la SS16 Adriatica, riconosciuta come *Strada a valenza paesaggistica* e l'*area di rispetto* del *Parco Naturale regionale delle Salinae di Punta della Contessa*. In adiacenza alla masseria Flaminio, inoltre, è perimetrata un'area a *Bosco*, censita come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente tra le *Componenti botanico-vegetazionali*, con la relativa *area di rispetto*, anch'essa riconosciuta come UCP tra le *Componenti botanico-vegetazionali*.

Nell'ambito paesaggistico descritto, elementi detrattori del paesaggio sono costituiti dall'occupazione antropica dei corsi d'acqua e delle aree contermini, che riduce la naturalità delle aree fluviali e contribuisce alla frammentazione degli ecosistemi, ma anche la notevole diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica; l'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU). (da Ambito 9, "La Campagna Brindisina" del PPTR).

c) **Indicazione della presenza di beni tutelati anche nell'area vasta del SIA**

La porzione di territorio che include i lotti di intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi. Nell'area vasta del SIA si rilevano diversi beni individuati dal PPTR come UCP nella *Struttura Antropica e storico-culturale* come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto* anch'esse perimetrata, tra le quali si citano: masseria Taverna, masseria Chiodi, masseria Pigna, masseria Flaminio, masseria Baraccone, masseria Cafarello. A ovest dell'area di intervento, ricade inoltre la Masseria Chiodi (da cui il toponimo della contrada), anch'essa individuata dal PPTR come *Ulteriore Contesto Paesaggistico* nella *Struttura Antropica e storico-culturale* quale *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con la relativa *area di rispetto*.

d) **Norme d'uso / di attuazione gravanti sull'area**

Per i *beni paesaggistici* (BP) e per gli *ulteriori contesti paesaggistici* (UCP) sopra evidenziati interferenti con il caviodotto vigono le seguenti norme (prescrizioni o misure di salvaguardia) di cui alle NTA del PPTR:

- ai sensi dell'art. 46 delle NTA del PPTR – *Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche"*
- ai sensi dell'art. 71 delle NTA del PPTR – *Prescrizioni per i Parchi e le Riserve*
- ai degli artt. 86 e 87 delle NTA del PPTR – *Indirizzi e Direttive per le componenti dei valori percettivi*
- ai sensi dell'art. 47 delle NTA del PPTR - *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.*
- ai sensi dell'art. 66 delle NTA del PPTR - *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale"*.

e) **Segnalazione di eventuali nuove dichiarazioni di interesse pubblico regionali o ministeriali in itinere tutelati ai sensi dell'art. 146 c. 1**

Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree oggetto di intervento.



1.2 BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI

a) Ricognizione nell'area o nelle sue immediate vicinanze delle dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice

BENI ARCHITETTONICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del *Codice*.

BENI ARCHEOLOGICI

Con riferimento ai beni archeologici l'impianto e le opere di connessione non interferiscono direttamente con aree oggetto di provvedimenti di tutela diretta/indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004; inoltre l'area interessata dall'intervento non risulta oggetto di procedimenti di tutela diretta/indiretta *in itinere* ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004. Nonostante ciò la ricognizione delle testimonianze di valore storico culturale o archeologico, di proprietà pubblica o privata nelle aree contermini, all'interno del buffer di 5 km, riporta un censimento denso di beni culturali e paesaggistici che contribuiscono a definire un paesaggio "*espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni*" (cfr. art. 131 del D.lgs. 42/2004).

2 ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI E POTENZIALI E LORO VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO

2.1 BENI PAESAGGISTICI

Le valutazioni di questo Ministero in merito agli aspetti paesaggistici sono rese per quanto di competenza relativamente agli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del *Codice* e dalla *Convenzione Europea del Paesaggio*, oltre che al combinato disposto del quadro normativo riportato in premessa del presente atto.

Si fa presente che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano essi localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con **le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR**, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez. C2).

In premessa si evidenzia che la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso, che, si ribadisce, prevede la realizzazione di un impianto agrovoltaiico costituito da circa n. **99.000 moduli** (4.127 stringhe fotovoltaiche da 24 pannelli) che raggiungono un'altezza massima di **4,68** metri, poggianti su strutture in acciaio zincato infisse nel terreno, oltre alle relative opere accessorie e di connessione, ed alle misure di mitigazione e compensazione previste.

All'interno dell'estensione complessiva dei lotti di intervento, la superficie interessata dall'impianto per la produzione di energia rinnovabile, e quindi dall'installazione di elementi artificiali su suolo agricolo, deve ritenersi notevolmente superiore alla metà dello stesso, non potendosi limitare l'occupazione prodotta dai pannelli alla sola infissione dei pali al suolo, ma dovendosi considerare anche la loro proiezione planimetrica, che contribuisce in maniera consistente alla determinazione degli impatti.



Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle Componenti dei paesaggi rurali, si rappresenta quanto segue.

Obiettivi di Qualità Paesaggistica del PPTR

- Per l'attuazione dell'obiettivo 4, *“Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici”* è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: *“Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole”*. Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici che raggiungono un'altezza massima di oltre 4 metri, come quelli previsti dal progetto in esame, se pure intervallati da aree adibite a coltura di leguminose, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione.
- In relazione a tale obiettivo, inoltre, sono definite le seguenti direttive: *“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*
 - *incentivano le produzioni agricole di qualità, in particolare di viticoltura, con ricorso a tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologica ed integrata;*
 - *prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.*
- Inoltre in relazione all'obiettivo 4.1, *Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici*, sono definite le seguenti direttive: *“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*
 - *incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;*
 - *limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole”*.

Con il progetto di impianto agrofotovoltaico al suolo in valutazione, che interessa lotti agricoli per una superficie complessiva pari a ca. **86,2 ettari**, di cui una quota parte notevolmente superiore alla metà è direttamente interessata dall'installazione degli elementi di impianto, verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna e le connessioni) non destinati alle attività agricole. **In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati.**

In ragione del contesto paesaggistico ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe un imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo.

La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza. La collocazione dei previsti moduli fotovoltaici e di tutti gli ulteriori elementi di impianto connessi agli stessi comporterebbe l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio, mediante l'inserimento di elementi estensivi la cui altezza supera di gran lunga quella di un edificio ad un piano.

Inoltre l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti e ai numerosissimi in fase di istruttoria, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione. Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale prevista di 30 anni, per quanto sia tecnicamente reversibile



e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi; tale circostanza è aggravata dal fatto che la reale dismissione al termine del suddetto periodo, sarà in realtà subordinata ad una valutazione sullo stato di efficienza e sulle condizioni dell'impianto, rispetto alle quali "si stabilirà se procedere alla dismissione o meno" (cfr. par. 5 del Doc. 93 *Piano particolareggiato dismissione impianto e ripristino dei luoghi*).

Inoltre, con riferimento alle componenti visivo percettive, data la presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi. Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra tutte le componenti dell'impianto (ivi comprese le schermature) e Masserie, con particolare riferimento a quelle più prossime ai lotti di intervento, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto, causando la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante le stesse.

Si rileva inoltre che i lotti di progetto sono attraversati e interclusi tra tracciati poderali a lenta percorrenza, dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi.

Si rileva in particolare che l'impianto di progetto si sviluppa ai due lati della SS 613 e a distanza di circa 300 metri dalla *Strada a valenza paesaggistica SS16*, dalle quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle schermature e delle previste recinzioni di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi e, soprattutto, dalla quale è necessario salvaguardare gli orizzonti visuali percepibili.

Nello specifico si ritiene che la dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre le suddette strade, con particolare riferimento alla SS 613 in quanto interclusa e alla SS16 in quanto tutelata dal PPTR consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza (la prima addirittura su entrambi i lati) tutta l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, comporterebbe notevoli impatti in ragione dell'accostamento visuale e delle interrelazioni paesaggistiche e culturali dell'impianto di progetto con le masserie citate in narrativa, con particolare riferimento a Masseria Pigna e Masseria Chiodi, (tra le quali sono incastonati i lotti di progetto), considerato che con tutta probabilità i lotti di progetto ricadono nei terreni agricoli la cui economia produttiva ha gravitato nel corso dei secoli intorno alla presenza delle suddette masserie.

Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le recinzioni proposte come mitigazioni, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso.

Relativamente agli impatti cumulativi, l'elaborato denominato *Impatti cumulativi* denuncia la visibilità dell'impianto da numerosi punti di vista dinamici, comprese alcune masserie citate in narrativa, tutelate come UCP del PPTR, data la distanza ridotta, per cui in direzione delle stesse viene proposta la realizzazione di importanti opere di mitigazione che coprano visivamente l'impianto. Tuttavia non si indaga la visibilità dello stesso da Fiume Grande, tutelato dall'art. 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, il cui percorso attraversa i lotti di intervento in direzione ovest-est.

Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra impianto e *Fiume Grande* e tra impianto e *Masserie* contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente del bene tutelato e degli immobili tutelati e delle relative *aree di rispetto*.

Le importanti schermature proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali aperte che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.



Si rileva inoltre che l'elaborato presentato sdalla Società proponente *Fotoinserimenti* riconosce la visibilità dell'impianto anche da Masseria Chiodi, edificio ritenuto di particolare importanza in questa analisi, non solo in qualità di UCP del PPTR, ma anche in quanto luogo dal quale nasce l'attribuzione del toponimo della contrada Chiodi, che testimonia la vocazione agricola consolidata del sito di progetto, con tutta probabilità ricadente nei terreni agricoli la cui economia produttiva ha gravitato nel corso dei secoli intorno alla presenza della suddetta masseria.

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai numerosi volumi cabinati, con particolare riferimento alle strutture previste in prossimità della stazione elettrica esistente, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte.

Le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, anche a causa delle imponenti dimensioni, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto. Tale circostanza appare ancor più grave alla luce della denunciata visibilità dell'impianto dalle SS 613 e SS16, oltre che diverse strade prossime e intercluse tra i lotti di intervento, tutte strade dalle ampie visuali libere che consentono di abbracciare nel tempo di percorrenza tutte le aree di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, caratterizzate da una notevole frequentazione.

In particolare le mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso. In proposito si rileva che la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che si attesta sui **4,68** metri, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti.

Da evidenziare che gli impatti cumulativi descritti risultano notevolmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di elevato rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico che consente di cogliere la totalità la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti. In particolare la vista aerea dell'impianto di progetto evidenzia l'effetto di progressiva saturazione che lo stesso comporterebbe sommato agli impianti già esistenti nei lotti interstiziali e a quelli autorizzati.

Relativamente alle opere di compensazione proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione (con particolare riferimento a recinzioni e schermature), per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano a loro volta elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio. L'introduzione delle colture previste nel progetto agricolo al di sotto dei pannelli e nelle aree interstiziali non muta il notevolissimo impatto percettivo dell'impianto con tutti gli elementi artificiali connessi ad esso.

Di contro, la scelta di trasformare l'originario impianto fotovoltaico (proposto nel 2019 alla Provincia di Brindisi) in impianto agrovoltaiico (qui in valutazione), **comportando la necessità di posizionare stringhe e moduli ad un'altezza notevolmente maggiore, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola sia al di sotto dei moduli fotovoltaici e sia tra l'uno e l'altro modulo, non fa che aumentare considerevolmente gli impatti paesaggistici in quanto aumenta la percepibilità dell'impianto da distanze maggiori, necessitando quindi di mitigazioni perimetrali di altezza maggiore e comportando una ancora maggiore frammentazione della campagna, in contrasto con quanto previsto dalla normativa paesaggistica sopra illustrata.**

Ulteriori e notevoli elementi di trasformazione ed artificializzazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, con particolare riferimento alle strutture previste in prossimità della stazione elettrica esistente, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (elementi prefabbricati, recinzioni di tipo industriale).

L'impianto agrovoltaiico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali.

Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura consolidata del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato e che restano, ad oggi, riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti. Si evidenzia inoltre che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo verde, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”*.

Si evidenzia infine che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della *Campagna brindisina*, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. Analogo contrasto, per errata scelta localizzativa, si configura con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”*.

In proposito, quanto riportato nella Scheda d'ambito del vigente PPTR a proposito delle criticità dell'area vasta in cui sarà inserito l'impianto: *“La forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi. [...] L'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU).”*

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA TUTELA ARCHEOLOGICA

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in progetto e dal relativo cavidotto, nonché nelle sue immediate adiacenze, considerando una fascia di 200 m, non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli art. 10, 12, 13 e 45 del D.lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo *in itinere*, né Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici di interesse archeologico censiti dal PPTR vigente.

Per la valutazione e la tutela del potenziale archeologico presente nel contesto si rileva che l'impianto, tuttavia, si colloca in un contesto territoriale, esteso a nel territorio a sud di Brindisi, in cui sono ben note le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, con un particolare sviluppo in età romana grazie alla presenza della *Via Appia*, del reticolo idrografico costituito nello specifico dal *Fiume Grande* e al percorso della *Via Traiana*.

Tra i siti noti prossimi all'area dell'impianto e alle opere di connessione, **solo in parte censiti e schedati anche nella “Valutazione archeologica preliminare”, si segnalano:**

- la *villa di età imperiale e il sepolcreto di età romana* in località Masseria Flaminio a 800 m ca. a E dell'impianto;
- il *pozzo di età ellenistica* in loc. Masseria Taverna a 800 m a N dell'impianto;
- l'*insediamento rurale di età romana* di Masseria Colemi a 500 m a S del cavidotto e il vicus di età tardo imperiale romana presso Masseria Santa Teresa a 700 m a S/E dal cavidotto;
- l'*area di frequentazione di età repubblicana* presso Masseria Cerrito a 300 m ca. dalla stazione di trasformazione MT/AT.

Occorre evidenziare, inoltre, la presenza, ad E dell'impianto, nei pressi della *Masseria Flaminio* e tra *Masseria Villanova* e *Masseria Cefalo*, **di cospicue tracce della centuriazione di età romana** (cfr. M. APROSIO, *Archeologia dei paesaggi Brindisi*, Bari 2008, pp. 97-98).



Si precisa, inoltre, che la *Masseria Villanova* è sorta all'incrocio di due principali assi centuriati (*il cardo massimo e il decumano centrale*) e conserva resti strutturali che possono far risalire parte dell'edificio al Medioevo.

Durante il periodo altomedievale tutta l'area appare densamente popolata e molte aree già occupate durante l'età romana si caratterizzano per la presenza di casali come quelli che sorgono presso *Masseria Colemi* e *Masseria Cerrito*.

Nel contesto si segnalano, inoltre, all'interno dell'area buffer di 5 km, i seguenti siti noti da bibliografia o da atti d'Ufficio:

- *Pozzo ellenistico Canale Foggia di Rau;*
- *Fattoria repubblicana* in loc. Cerano;
- *Insedimento di età romana e medievale* in loc. *Masseria Trullo;*
- *Necropoli romana* in loc. *Masseria Villanova Nuova;*
- *Insedimento rurale e necropoli* in loc. *Masseria Crastosa;*
- *L'area di frequentazione di età tardoantica* presso *Masseria Bardi Nuovi.*

Per quanto attiene gli impatti diretti connessi alla realizzazione dell'impianto, la **“Valutazione archeologica preliminare”** (inclusa nella documentazione specialistica) **dava conto degli esiti dell'analisi bibliografica e della ricognizione territoriale e, sulla base di questi, definiva un grado di rischio archeologico BASSO** per le opere in progetto **ad eccezione del tratto di cavidotto in prossimità di Masseria Colemi, Santa Teresa, Cerrito e Bardi Nuova, per cui si definisce un grado di rischio MEDIO o MEDIO-BASSO** per la prossimità topografica a insediamenti noti in bibliografia per la presenza di testimonianze di età romana e medievale.

In merito alla valutazione per la tutela del patrimonio archeologico, con nota prot. 18317 del 05/12/2022, la **SABAP di BR-LE**, nel corso dell'istruttoria, validata anche dalla nota prot 7320-I del 22/12/2022 del Serv. II della DG ABAP, come evidenziato nelle premesse del presente parere, **ha ritenuto opportuno chiedere un approfondimento di indagine, proprio al fine di escludere potenziali impatti negativi sulle testimonianze di interesse archeologico e storico eventualmente ancora custodite nel sottosuolo, ancorché non ancora note.**

Ciò anche in ragione del fatto che la ricognizione di superficie era stata spesso condotta in condizioni di visibilità bassa o nulla e solo in pochi casi in condizioni di visibilità buona o completa e che inoltre nella valutazione del rischio archeologico il proponente non aveva tenuto in conto dei risultati provenienti dalla fotointerpretazione.

Si rappresenta che per quanto sopra riportato si è resa necessaria la *Verifica Preventiva dell'interesse Archeologico*, riportata in atti come di seguito:

- a) nota prot. n. 2334 del 06/02/2023 con cui La Soprintendenza competente ha trasmesso l'accordo sottoscritto presso i propri uffici in data 06/02/2023;
- b) nota prot. n. 2725 del 15/02/2023 con cui la società comunica avvio indagini di superficie;
- c) nota prot. n. 5173 del 24/03/2023 con cui la Società ha trasmesso la relazione integrativa contenente gli esiti delle indagini di superficie;
- d) nota prot. n. 5360 del 29/03/2023 con cui la Soprintendenza competente ha riscontrato la trasmissione degli esiti delle ricognizioni di superficie precisando che, proprio alla luce degli stessi, non si riteneva opportuno procedere all'attivazione delle successive fasi previste dall'accordo.

Si precisa che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla disciplina normata dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, che prevede la facoltà di richiedere la sorveglianza archeologica in corso d'opera o l'esecuzione di saggi stratigrafici, qualora emergano nuove informazioni o nuovi elementi archeologicamente rilevanti.

Si rammentano anche i disposti stabiliti dagli artt. 90, 91, 161 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.



VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO: AREE IDONEE

Con riferimento alle *aree idonee* come definite dal D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, si rileva che il progetto non ricade in *area idonea* in quanto, con riferimento all'elettrodotto di connessione, vi è una parziale intersecazione con il buffer della Chiesa di S. Maria del Giardino, tutelata con vincolo diretto (decreto del 23 aprile 1988).

Inoltre, sempre con riferimento all'elettrodotto di connessione, si rilevano altresì le seguenti interferenze:

- per un tratto lungo 360 metri con il Canale Foggia di Rau, classificato dal PPTR come BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, (art. 142 lett. c) del D.lgs. 42/2004);
- per un ulteriore tratto di 760 metri, ad ovest dell'abitato di Turano, con la prosecuzione del Canale Foggia di Rau, classificato nel settore in questione come UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R., nonché con l'UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali;
- procedendo verso sud-ovest, l'elettrodotto intercetta per 380 metri la perimetrazione del corso d'acqua Fiume Grande, classificato come BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (art. 142 lett. c) e per 108 metri l'UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali.

ULTERIORI ASPETTI DI CRITICITÀ GENERALI DELL'INTERVENTO RISPETTO ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO

Per quanto sopra esposto e valutato, la realizzazione delle previste installazioni fotovoltaiche con caratteristica tipologica di agrivoltaico, più tutte le relative opere connesse, interessando a livello percettivo un contesto paesaggistico, determinerebbe lo stravolgimento e il degrado del valore identitario che il territorio in esame esprime. La realizzazione del progetto trasformerebbe il paesaggio rurale identitario in uno dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche e dalla storia del contesto, oltre che per quanto sopra esposto, anche per i seguenti motivi:

- **Tali nuove installazioni porterebbero il territorio in esame**, con le sue valenze paesaggistiche specifiche dalle sfumature anche labili, **verso un paesaggio standard dominato da elementi percettivamente dirompenti, per estensione a scala territoriale e per natura;**
- **L'impianto previsto mal si armonizzerebbe con il contesto** anche perché contrasterebbe percettivamente con gli scenari esistenti costituiti da elementi paesaggistici fortemente identitari e **si configurerebbero quale struttura capace di imporre una radicale e stravolgente modifica**, oltre che dell'aspetto agrario e naturalistico anzidetto, anche delle valenze culturali del territorio.
- **L'area di intervento**, dallo studio presentato, **non sembra essere il risultato di una ponderata valutazione tra siti localizzativi alternativi potenzialmente idonei**, come richiamati nel quadro normativo nazionale e regionale. **L'analisi svolta dalla Società proponente non indaga alternative di localizzazione nella stessa o in altre regioni, non tiene conto di quanto riportato nel paragrafo B2.2.2 delle "Linee guida" del PPTR;**
- **L'intervento non prevede opere di mitigazione degli impatti adeguate ai valori paesaggistici presenti** e così come indicato nei criteri generali progettuali volti all'inserimento degli impianti FER nel paesaggio e sul territorio, riportati nel D.M. 10.09.2010, *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, MiSE*, e nel Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR). **Il layout di progetto proposto non è assumibile come progetto di paesaggio**, in quanto non corrisponde a *"la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologiche innovative, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico"* (cfr. *Parte IV – Inserimento degli impianti nel paesaggio e nel territorio – punto f) D.M. 10.09.2010*).

Si evidenzia, inoltre che il **"paesaggio" non è solo un fatto "visivo"**: nella definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio, infatti, al primo punto dell'art.1 si legge: *"Paesaggio designa una*



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.

La “forma visibile” del “paesaggio” è solo una componente di quest'ultimo. Il “territorio” diventa “paesaggio” quando i suoi abitanti si riconoscono in esso, nei suoi tratti identitari, e lo trasformano, lo costruiscono non solo materialmente con strutture e colture, ma anche in forma mentale e cognitiva.

In tal modo si riconoscono in esso sentendosene parte viva e determinante; solo un tale processo mentale, può portare ad una percezione del paesaggio positiva.

Tale dinamica non può avvenire nel contesto territoriale in oggetto dove la trasformazione paesaggistica sta avvenendo in tempi brevi con l'introduzione di impianti FER di grandi dimensioni come quello del progetto in argomento.

Mai nella storia si è avuta una modifica del paesaggio rurale così consistente e pervasiva in tempi così brevi come sta avvenendo in questo periodo.

Si ricorda inoltre che nel procedimento di VIA le valutazioni del Ministero della cultura, si estendono a considerare l'intero territorio interferito dal progetto che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale modalità valutativa è ribadita dal D. Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo *Allegato VII* vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) **che il paesaggio**, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, in considerazione dell'impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l'impatto sul contesto archeologico e sui beni storico culturali, valutate le criticità individuate e riportate sopra riportate, visto in particolare il PPTR della Regione Puglia, viste le *Linee Guida 4.4.1 (parte seconda) – Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili - Linee Guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti*, per quanto di competenza, **si ritiene che l'impianto in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori del patrimonio culturale dell'area interessata, pertanto, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR esprime il proprio**

PARERE CONTRARIO

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, riguardante il **progetto di un impianto agrovoltaiico e relative opere di connessione denominato “Ricchiuti” da ubicarsi nel territorio del Comune di Brindisi, di potenza nominale di 69,31 Mw, proposto dalla Soc. Ricchiuti s.r.l.**

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP

(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)

giovanni.manierielia@cultura.gov.it



IL DIRIGENTE DEL SERV. V DELLA DGABAP

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

Firmato digitalmente da

Rocco Rosario Tramutola

CN = Tramutola Rocco Rosario
O = Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo
C = IT

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.45

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it